ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Gli ufficiali medici di polizia, hanno le seguenti attribuzioni:

a) dirigono il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati;

b) accertano la idoneita' psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

c) provvedono all'assistenza igienica e sanitaria di detto personale presso i reparti del Corpo ed alla istruttoria delle pratiche medico-legali relative;

d) curano la gestione e l'amministrazione dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra;

e) in caso di necessita' coadiuvano nello svolgimento dei servizi di istituto del Corpo.

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 26 giugno 1962, n. 885
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it